

MODIFICHE AL TITOLO IV DEL TICS

**contenente le modificazioni - rispetto a quanto deliberato e oggi vigente¹ al titolo IV del TICS
ex deliberazione AEEGSI n.665/2017/R/IDR**

**Documento proposto con deliberazione n.29 del 19 dicembre 2023
del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito**

¹ deliberazione n.10 del 19.02.2019 dell'Ufficio d'Ambito, deliberazione n.2 del 22.03.2019 della Conferenza dei Comuni, deliberazione n.18 del 09.05.2019 del Consiglio provinciale;

Indice generale

1. Modifiche al Titolo IV del TICS (deliberazione AEEGSI n. 665 del 28.09.2017)	3
1.1 Attività condotta.....	3
1.2 Quota fissa (art.16).....	3
1.3 Tariffa unitaria di capacità (art.20) e tariffa unitaria di depurazione (art.19)	3
1.4 tariffa unitaria di fognatura (art.18)	4
2. Introduzione ulteriori inquinanti specifici (art.19.4)	5
3. Introduzione maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione (art.22)	6

1. Modifiche al Titolo IV del TICS (deliberazione AEEGSI n. 665 del 28.09.2017)

1.1 Attività condotta

A partire da aprile 2023 è stato dato avvio ad un confronto con il Gestore d'Ambito S.Ec.Am. S.p.A. volto alla verifica della corretta applicazione - da parte di S.Ec.Am S.p.A. - della metodologia per la fatturazione alle utenze ai sensi del titolo IV del TICS.

L'attività di analisi è stata svolta secondo le seguenti fasi:

- analisi dei dati generali relativi alla fatturazione, eseguita su un paniere di 101 punti di scarico autorizzati allo scarico in pubblica fognatura per i quali S.Ec.Am. S.p.A. era in condizione di fornire prontamente tutti i dati di interesse, rappresentativi di oltre il 90% dei volumi totali scaricati;
- verifica dell'aderenza della fatturazione emessa da S.Ec.Am. S.p.A. con l'assetto regolatorio vigente in ATO Sondrio, attuata mediante analisi delle fatture di acconto e saldo di competenza anno 2022, dei certificati analitici utilizzati per il calcolo delle concentrazioni medie degli inquinanti scaricati e dell'elenco delle deroghe rilasciate dal Gestore con relativi limiti allo scarico diversi da normativa, su un campione selezionato e diversificato di 22 ditte;
- diverse occasioni di confronto con il personale di S.Ec.Am. S.p.A., tra i quali le riunioni del 04.10.2023 e del 11.12.2023.

Il risultato che ne è scaturito è la consapevolezza, maturata dall'Ufficio d'Ambito, della necessità di apportare alcune modificazioni a quanto originariamente deliberato e applicato dal Gestore a far data dal 01 gennaio 2018. Nel seguito si fornisce evidenza delle modificazioni a valere dal 01 gennaio 2024.

1.2 Quota fissa (art.16)

La parte di quota fissa a copertura dei costi delle analisi dei parametri COD, SST, N, P (*delle verifiche di qualità dei reflui industriali*) viene elevata dal 01.01.2024 a 170 euro/cad. (dagli originari 115 euro/cad.), così come quantificati da S.Ec.Am. S.p.A. e comunicati mediante nota prot.12207 del 16.10.2023². Tale valore, conformemente al Metodo Tariffario Idrico definito da ARERA tempo per tempo vigente, dovrà essere moltiplicato per il parametro theta dall'anno 2024 in avanti.

Le componenti di quota fissa a copertura dei costi di gestione contrattuale e a copertura dei costi di misura dei volumi scaricati rimangono inalterati nella loro definizione originale vigente a far data dal 01.01.2018 (rispettivamente: 150 euro/anno/utente e 60 euro/anno/utente): deve essere, tuttavia, come da Metodo Tariffario Idrico definito da ARERA tempo per tempo vigente, considerato l'aumento dovuto al moltiplicatore tariffario theta (dal 2018 al 2022 pari a 1,113; per il 2023 pari a 1,083942 su anno 2022, per il 2024 è ancora da definirsi, sulla base del MTI4 in approvazione presso ARERA). Analogamente, per gli anni successivi.

1.3 Tariffa unitaria di capacità (art.20) e tariffa unitaria di depurazione (art.19)

Dal prospetto riferito al campione di 101 punti di scarico di cui al punto 1.1 si è evinta la fatturazione complessiva per l'anno 2022.

Successivamente, è stata condotta una simulazione a iso-ricavo, applicando le regole previste dal Titolo IV del TICS, al fine di rispettare i vincoli forniti dagli artt. 16.5 (gettito da quota fissa non eccedente il 5% del gettito complessivo) e 20.3 (gettito da quota capacità non eccedente il 20% del gettito complessivo).

² nota acclarata a protocollo aziendale al n.2012 del 17.10.2023;

In tal modo, sono state rideterminate le seguenti componenti tariffarie:

- tariffa unitaria di capacità (art.20.4): 0,2097 euro/kg, rimodulata in diminuzione del 11%;
- tariffa unitaria di depurazione (art.19.1): 0,1875 euro/mc, rimodulata in aumento del 16%.

Come detto, l'analisi è stata condotta su base dati 2022. Pertanto, al fine della loro applicazione a far data dal 01 gennaio 2024, le componenti tariffarie sopra espresse dovranno essere incrementate del moltiplicatore tariffario theta 2023 (pari a 1,083942 su anno 2022) e del moltiplicatore tariffario theta 2024 (ancora da definirsi, sulla base del MTI4 in approvazione presso ARERA). Analogamente, per gli anni successivi.

1.4 tariffa unitaria di fognatura (art.18)

La tariffa unitaria di fognatura (art.18.1) rimane inalterata nella sua definizione originale vigente a far data dal 01.01.2018 (0,1135 euro/mc): viene, tuttavia, come da Metodo Tariffario Idrico definito da ARERA tempo per tempo vigente, considerato l'aumento dovuto al moltiplicatore tariffario theta che dal 2018 al 2022 risulta essere pari a 1,113 e, pertanto, conclude per l'anno 2022 al valore di 0,1263 euro/mc.

Al fine della sua applicazione a far data dal 01 gennaio 2024 dovrà essere incrementata del moltiplicatore tariffario theta 2023 (pari a 1,083942 su anno 2022) e del moltiplicatore tariffario theta 2024 (ancora da definirsi, sulla base del MTI4 in approvazione presso ARERA). Analogamente, per gli anni successivi.

2. Introduzione ulteriori inquinanti specifici (art.19.4)

Valutando il prospetto delle deroghe concesse dal Gestore alle aziende nell'anno 2022 è stato riscontrato che la maggior parte delle ditte interessate presenta deroga al parametro BOD5.

Di conseguenza, l'Ufficio d'Ambito ha ritenuto necessario identificare il BOD5 come ulteriore inquinante specifico, rispetto ai parametri che ARERA ha definito come standard per la determinazione del corrispettivo del servizio (COD, SST, N, P). Si fa notare che viene rispettata la condizione posta dalla lettera a) dell'art.19.4 del TICS in quanto tutti gli impianti di trattamento dell'ATO di Sondrio maggiori di 2.000 AE presentano fasi specifiche per la rimozione del BOD5 (ossidazione biologica).

Al fine di una introduzione graduale di tale articolato, volto a scoraggiare l'impiego degli scarichi in deroga ai limiti di normativa, prevedendo comunque al contempo un congruo periodo di tempo per dar modo alle ditte interessate di adeguarsi, il peso percentuale relativo ai costi di abbattimento dell'inquinante BOD5 (cfr. artt. 17.2 e 19.4) viene definito come da prospetto seguente:

- a partire dal 01.01.2024: pari a 0%.
- a partire dal 01.01.2025: pari a 5%.
- a partire dal 01.01.2026: pari a 10%.

3. Introduzione maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione (art.22)

Al fine di responsabilizzare maggiormente le ditte all'autonomo controllo delle concentrazioni di inquinanti scaricati in pubblica fognatura, dopo i primi anni di avvio della nuova metodologia tariffaria l'Ufficio d'Ambito ha ritenuto necessario introdurre il meccanismo penalizzante previsto dall'art.22 del TICS.

Al fine di una introduzione graduale di tale articolato, le penali verranno disposte al superamento dei limiti stabiliti nell'autorizzazione allo scarico per i soli seguenti parametri (quindi, per ora, ad esclusione del parametro N) e con i relativi coefficienti di maggiorazione:

- COD: coeff = 0,2;
- SST: coeff = 0,2;
- P: coeff = 0,1;
- BOD5: coeff = 0,1.